



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 1 ***Oggetto***

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone (di seguito "Camera di Commercio") nel rispetto dell'art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e Finanze e dall'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa vigente.

Art. 2 ***Violazioni sanzionabili***

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardato, omesso o incompleto versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio rispetto ai termini di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e così come definiti dal D.M. 27 gennaio 2005 n. 54.

Art. 3 ***Irrogazione della sanzione***

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio o dal Dirigente competente.
2. Il Segretario Generale o il Dirigente competente può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 4 ***Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente***

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di



Commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

3. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma tributaria, quando la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

5. Non è sanzionabile l'errato versamento a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio *se effettuato* entro i termini di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.

Articolo 5 ***Criteri di determinazione della sanzione***

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione base per le violazioni in materia di diritto annuale sono adottati i criteri indicati nei commi seguenti.

2. Nei casi di *omesso* versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'art. 3 comma 3 del DM 54/2005, la sanzione base è applicata nella misura del 30% ed è calcolata:

- a) sull'importo dovuto e non versato;
- b) sull'importo non versato nel caso di versamento parziale effettuato entro i termini del ravvedimento di cui al successivo articolo 10.

3. Per "diritto dovuto" si intende l'importo complessivo dovuto dall'impresa a titolo di diritto annuale risultante dalla sommatoria degli importi dovuti per la sede e per le eventuali unità locali ubicate nella provincia di Frosinone.

4. Sono considerati *tardivi* i versamenti dovuti per l'iscrizione di nuova impresa o unità locale in corso d'anno se effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza. In tali casi la sanzione base è applicata nella misura del 10%. Oltre tale termine la sanzione è applicata nella misura del 30%.

5. Sull'importo della sanzione base si applicano gli ulteriori criteri di determinazione indicati negli articoli successivi.

Articolo 6 ***Recidiva***

1. La sanzione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, può essere aumentata del 15% nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.



2. Sono considerate violazioni della stessa indole l'omesso e il tardato versamento del diritto annuale dovuto.

Articolo 7 ***Violazioni continuate***

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica, alla sanzione determinata ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al precedente art. 5 commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 8 ***Definizioni agevolate***

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in nessun caso la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazione.



Art. 9

Violazioni non sanzionabili e crediti tributari esigibili

1. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012, non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a 30 euro e non ci siano violazioni *pregresse* nel quinquennio precedente a quello per il quale si sta procedendo.

2. Per violazioni pregresse di cui al comma 1, sono da intendersi quelle:

a) già contestate e non correttamente ravvedute;

b) non oggetto di procedura di sgravio;

c) non ancora notificate;

d) non contestate in ottemperanza all'applicazione dell'istituto della continuazione:

e) non irrogate perché inferiori al minimo esattoriale.

3. La mancata emissione del ruolo non comporta la decadenza del diritto della Camera di commercio ad esigere l'importo dovuto; il credito, per il quale non si è proceduto all'emissione del ruolo, non può essere eliminato fintanto che non sia intervenuta la prescrizione e a condizione che non siano stati accertati, nel contempo, ulteriori violazioni sanzionabili del contribuente.

Art. 10

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione con una sanzione ridotta:

a) nella misura indicata nella lettera a) del comma 1, dell'art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene effettuato nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, dell'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modifiche e integrazioni;

b) nella misura indicata nella lettera b) del comma 1, dell'art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito *contestualmente* alla regolarizzazione del diritto o della differenza nonché al pagamento degli interessi commisurati sul diritto e calcolati al tasso legale



3. Il termine contestualmente, di cui al precedente comma, deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

4. Nel caso di ravvedimento insufficiente sulla parte di tributo correttamente ravveduta non si applicano ulteriori sanzioni.

Articolo 11 ***Modalità di irrogazione delle sanzioni***

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

c) Iscrizione «diretta» a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 12 ***Riscossione della sanzione***

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c).

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

- a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

- a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai



vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 14 ***Autotutela***

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.



Articolo 15

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 10.

Articolo 16

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio camerale, entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo camerale.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Frosinone.